

Aggiornamento normativo

n. 394 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CCPRRR:** in consultazione le norme di secondo e di terzo livello
- ✓ **CRR:** in consultazione gli ITS in materia di valute con limitazioni alla disponibilità di attività liquide
- ✓ **CRR:** pubblicato il Final Report sui dati da immettere per i modelli di misurazione dei rischi
- ✓ **EMIR:** in consultazione una bozza di Linee-guida
- ✓ **MAR:** pubblicato un Consultation Paper dell'ESMA in tema di ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate
- ✓ **MIFID II:** pubblicato un Public Statement dell'ESMA
- ✓ **PSD2:** in consultazione gli Orientamenti in materia di esenzioni all'interno di una rete limitata
- ✓ **SPAC:** pubblicato un Public Statement dell'ESMA

II. Normativa italiana

- ✓ **CRD:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 35° aggiornamento alla circolare 285/2013
- ✓ **FINTECH:** pubblicato un comunicato congiunto su comitato fintech e sandbox regolamentare
- ✓ **OUTSOURCING A FORNITORI DI SERVIZI CLOUD:** CONSOB si conforma agli orientamenti dell'ESMA
- ✓ **SEGNALAZIONI DI VIGILANZA:** in consultazione alcune modifiche alle Circolari 272, 217 e 154

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **SOLVENCY II:** in consultazione la revisione delle Linee-guida EIOPA sui limiti contrattuali

IV. Normativa italiana

- ✓ **AML:** pubblicato il Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021
- ✓ **CAP:** pubblicato il Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021
- ✓ **SOLVENCY II/AML:** pubblicate tre lettere al mercato

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ CCPRRR: IN CONSULTAZIONE LE NORME DI SECONDO E DI TERZO LIVELLO

In data 12 luglio 2021, l'ESMA ha posto in [consultazione](#) sette documenti aventi ad oggetto il progetto di norme di secondo e di terzo livello in materia di piani di risanamento delle controparti centrali (CCP) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/23 "relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali" ("CCPRRR").

In particolare, sono stati posti in consultazione i seguenti documenti:

- la bozza degli [Orientamenti](#) che specificano l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi, basati sul profilo di rischio della CCP, per la redazione ed il monitoraggio dei piani di risanamento ai sensi dell'art. 9 (5) del CCPRRR;
- la bozza degli [Orientamenti](#) che precisano ulteriormente la gamma di scenari da considerare nella redazione dei piani di risanamento ai sensi dell'art. 9 (12) del CCPRRR;
- il progetto di norme tecniche di regolamentazione ([RTS](#)) che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell'importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate a seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento, prima di ricorrere agli accordi e alle misure indicate nella sezione A, punto 15, dell'Allegato al CCPRRR;
- il progetto di [RTS](#) che precisano ulteriormente i fattori che l'autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione per la valutazione dei piani di risanamento ai sensi dell'art. 10 (12) del CCPRRR;
- il progetto di [RTS](#) che precisano in quale ordine devono essere versati i risarcimenti ai partecipanti diretti non inadempienti, il numero massimo adeguato di anni e la quota massima adeguata degli utili annuali della CCP ai sensi dell'art. 20 (2) del CCPRRR;
- la bozza degli [Orientamenti](#) per promuovere la coerenza nell'applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'art. 18 (8) del CCPRRR;
- la bozza degli [Orientamenti](#) che specificano ulteriormente le circostanze in cui l'autorità competente può chiedere alla CCP restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall'inadempimento ai sensi dell'art. 45 bis del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal CCPRRR.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 21 settembre 2021.

✓ CRR: IN CONSULTAZIONE GLI ITS IN MATERIA DI VALUTE CON LIMITAZIONI ALLA DISPONIBILITÀ DI ATTIVITÀ LIQUIDE

In data 16 luglio 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) le modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 "che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)".

La bozza di ITS in consultazione propone di modificare gli ITS sull'elenco effettivo delle valute con vincoli - che attualmente consiste in una sola valuta, la corona norvegese (NOK) - rimuovendo il NOK dall'elenco in ragione dei cambiamenti in domanda e offerta di attività liquide denominate in tale valuta. Non essendovi più alcuna carenza nell'offerta di attività liquide in NOK, l'ESMA non ritiene pertanto più necessaria alcuna deroga in materia.

Il termine ultimo per commenti e osservazioni è fissato nel 16 ottobre 2021.

✓ CRR: PUBBLICATO IL FINAL REPORT SUI DATI DA IMMETTERE PER I MODELLI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

In data 13 luglio 2020, l'EBA ha pubblicato il *Final Report* degli [Orientamenti](#) che specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio per i calcoli della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 *sexquingages* del Regolamento (UE) 2013/575 (CRR).

✓ EMIR: IN CONSULTAZIONE UNA BOZZA DI LINEE-GUIDA

In data 13 luglio 2021, l'ESMA ha posto in consultazione una [bozza di Linee-guida](#) in materia di *reporting* ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR Refit).

In particolare, la bozza di Linee-guida verte su una vasta gamma di argomenti relativi alla segnalazione, alla qualità dei dati e all'accesso ai dati nell'ambito di EMIR Refit con particolare riferimento ai seguenti:

- transizione verso le nuove regole sul *reporting*;
- numero di derivati che possono essere segnalati;
- esenzione dei derivati infragruppo dalla segnalazione
- delega della segnalazione e assegnazione della responsabilità per la segnalazione;
- logica delle segnalazioni e popolamento dei campi di segnalazione;
- segnalazione dei diversi tipi di derivati;
- orientamenti che mirano a garantire un'elevata qualità dei dati da parte delle controparti e dei repertori di dati sulle negoziazioni;
- creazione del *Trade State Report* e riconciliazione dei derivati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni;
- accesso ai dati.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 30 settembre 2021.

✓ MAR: PUBBLICATO UN CONSULTATION PAPER DELL'ESMA IN TEMA DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In data 15 luglio 2021, l'ESMA ha pubblicato un [Consultation Paper](#) contenente alcune proposte di modifica delle Linee-guida ESMA in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, nel contesto dell'interazione tra gli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e la vigilanza prudenziale.

Attualmente gli emittenti possono ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente;
- b. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c. l'emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

L'intento del *Consultation Paper* è quello di integrare ed ampliare le Linee-guida sul MAR, aggiungendo all'attuale lista dei casi in cui l'ente ha un legittimo interesse a ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate, anche i seguenti:

- il caso in cui gli istituti intendono effettuare riscatti, riduzioni e riacquisti di fondi propri, in attesa dell'autorizzazione regolamentare;
- il caso di proposte di decisioni in materia di Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) o di qualsiasi altra informazione preliminare a tal riguardo.

Inoltre, le modifiche in oggetto propongono l'inserimento nelle Linee-guida MAR di una sezione separata che chiarisca che i requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 Requirement, P2R) e gli orientamenti di capitale di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance, P2G), potrebbero rientrare nella definizione di informazioni privilegiate ai sensi del MAR e richiederebbero pertanto la pubblica divulgazione il più presto possibile, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per una divulgazione ritardata.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni o commenti è fissato al 27 agosto 2021.

✓ MIFID II: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT DELL'ESMA

In data 13 luglio 2021, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) con cui ha manifestato la propria preoccupazione relativamente alla pratica dei pagamenti per flussi di ordini (PFOF) e a quella dei c.d. "zero-commission brokers", a causa della loro dubbia conformità rispetto alla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

In particolare, l'ESMA ha rilevato come la ricezione di PFOF da parte di un'impresa che esegue gli ordini dei clienti da terze parti provochi una situazione

di conflitto di interessi poiché incentiva l'impresa a scegliere terzi che offrono il PFOF più remunerativo, piuttosto che il miglior risultato possibile per i clienti. Gli operatori che si avvalgono di tale pratica devono, quindi, rigorosamente valutare se la percezione di PFOF, peraltro qualificabili come *inducement*, comprometta la loro capacità di rispettare le regole imposte dalla MiFID II, in particolare con quelle in tema di *best execution*, conflitti di interesse, incentivi e trasparenza dei costi.

Inoltre, l'ESMA ha rilevato la diffusione, in alcuni Stati membri dell'UE, della pratica dei cc.dd. "*zero-commission brokers*", i quali eseguono gli ordini dei clienti e commercializzano i loro servizi "senza costi" a carico degli investitori, compensando la mancanza di commissione dirette a carico dei clienti con la percezione di PFOF da terze parti (ad esempio costi impliciti e pagamenti di terzi ricevuti dall'impresa). In ragione dei rischi per la protezione degli investitori, e considerando gli obblighi, previsti dalla MiFID II, di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti e di fornire alla clientela un'informativa su tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, del servizio/strumento finanziario, l'ESMA sottolinea che la commercializzazione del servizio come "senza costi", viola le disposizioni previste dalla MiFID II e potrebbe incentivare un comportamento speculativo da parte degli investitori *retail* a causa dell'errata percezione che il servizio di negoziazione sia gratuito.

Infine, l'ESMA chiede alle autorità nazionali competenti di dare priorità a questi argomenti nelle loro attività di vigilanza per il 2021-2022, vagliando l'impatto delle suddette pratiche sulla conformità delle imprese di investimento ai requisiti MiFID II rilevanti.

✓ [PSD2: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ESENZIONI ALL'INTERNO DI UNA RETE LIMITATA](#)

In data 15 luglio 2021, l'EBA ha posto in [consultazione](#) la propria bozza di Orientamenti sulle esenzioni all'interno di una rete limitata ai sensi dell'art. 3(k) della Direttiva (UE) 2015/2366 "*relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno*".

In particolare, gli Orientamenti:

- introducono requisiti e, se del caso, criteri e indicatori volti a garantire che gli strumenti di pagamento esclusi siano utilizzati in modo limitato, riducendo così i rischi potenziali che possono sorgere per gli utenti di tali strumenti;
- introducono requisiti sulla fornitura di servizi esclusi da parte di imprese regolamentate, al fine di evitare eventuali elusioni sull'applicazione dei requisiti stabiliti dalla PSD2 e aumentare la trasparenza per i consumatori che potrebbero non essere consapevoli di non beneficiare della protezione che la PSD2 fornisce ai servizi regolamentati; e
- forniscono chiarimenti sul calcolo delle soglie di cui all'art. 37(2) della PSD2, sulla presentazione delle relative notifiche alle autorità competenti e sulle informazioni da fornire nella descrizione dell'attività esclusa nei registri tenuti dalla autorità nazionali e dall'EBA.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 15 ottobre 2021.

✓ SPAC: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT DELL'ESMA

In data 15 luglio 2021, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) sulla divulgazione del prospetto e sulla tutela degli investitori in relazione alle *Special Purpose Acquisition Companies* (SPAC).

In particolare, il *Public Statement* – volto a promuovere un'azione di vigilanza coordinata tra le autorità competenti - illustra le aspettative dell'ESMA sul rispetto, da parte degli emittenti, dei requisiti informativi specifici previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto) al fine di migliorare la comprensibilità e la comparabilità dei prospetti delle SPAC.

Il *Public Statement* evidenzia come le transazioni SPAC potrebbero non essere appropriate per tutti gli investitori in ragione dei rischi che esse implicano, relativi alla diluizione, ai conflitti di interesse e all'incertezza sull'identificazione e la valutazione della società target.

Inoltre, l'ESMA sottolinea l'importanza della corretta applicazione delle norme in materia di *product governance* ai sensi della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II) e il loro ruolo nel garantire la protezione degli investitori. In particolare, l'ESMA ha osservato che le azioni e i warrant delle SPAC sono soggetti ai requisiti in materia di *product governance*. Pertanto, alla luce del rischio e della complessità di tali azioni e warrant, è auspicabile che i produttori e i distributori di azioni e warrant SPAC esaminino attentamente tali prodotti nel rispettivo processo di approvazione del prodotto al fine di valutare se i clienti al dettaglio debbano essere esclusi dal *target market* positivo o addirittura inclusi nel *target market* negativo.

II. Normativa italiana

✓ CRD: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 35° AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE 285/2013

In data 16 luglio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [35°aggiornamento](#) della Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 (Circolare 285) che sostituisce la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285 e che recepisce le previsioni di cui all' articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).

Le modifiche sono volte a recepire l'evoluzione degli indirizzi europei, e nello specifico la Direttiva 2019/878/UE (CRD V) e le Linee-guida EBA in materia, introducendo, fra le altre, previsioni relative a:

- la parità di genere, prevedendo una quota minima di genere pari almeno al 33% negli organi di amministrazione e controllo delle banche. In aggiunta alla quota di genere, le disposizioni indicano

- alcune buone prassi per accrescere l'efficacia del ruolo che il genere meno rappresentato potrà in concreto svolgere;
- l'innalzamento da 3,5 a 5 miliardi di euro della soglia di attivo utile per la definizione di banca di "minori dimensioni o complessità operativa". Si ricorda che a queste banche si applicano alcune semplificazioni previste dalle Disposizioni di vigilanza sul governo societario e dal decreto ministeriale sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (Decreto n. 169/2020);
 - l'inclusione delle decisioni relative a fintech, fattori ESG e politiche di funding tra i temi di rilevanza strategica;
 - l'adozione di standard etici per tutto il personale;
 - il rafforzamento di alcuni presidi di controllo;
 - l'adozione di politiche per la gestione del dialogo tra amministratori e azionisti;
 - il recepimento dell'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva 2013/36/UE (CRD), come modificata dalla CRD V. Tali previsioni sono relative ai finanziamenti agli esponenti aziendali e alle loro parti correlate, ed in particolare all'obbligo di assicurare che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Le modifiche in questione entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in questione.

✓ **FINTECH: PUBBLICATO UN COMUNICATO CONGIUNTO SU COMITATO FINTECH E SANDBOX REGOLAMENTARE**

In data 17 luglio 2021, è stato pubblicato un [Comunicato congiunto](#) di Banca d'Italia, Consob, IVASS e Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con il quale si rende noto l'avvio dell'operatività del Comitato Fintech presso il MEF nonché dell'avvio della sperimentazione delle modalità di svolgimento di attività di tecno-finanza (Fintech) in Italia tramite un'apposita *sandbox* regolamentare.

Nello specifico, gli operatori beneficeranno di uno spazio regolamentare protetto per la sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, beneficiando di regimi semplificati e transitori in dialogo con le Autorità di vigilanza. Per accedere alla sperimentazione, gli operatori dovranno presentare all'autorità di vigilanza competente per materia progetti relativi a servizi, prodotti o processi innovativi che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all'efficienza del mercato. I progetti dovranno essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibili da un punto di vista economico e finanziario. Le Autorità forniranno indicazioni volte a specificare i criteri di ammissione alla sperimentazione.

Per quanto concerne il momento di presentazione delle domande di accesso alla sperimentazione nel 2021, le Autorità, entro il mese di settembre, determineranno la finestra temporale per l'invio delle richieste di ammissione

alla sandbox. È inoltre disponibile sul sito web di ciascuna autorità un punto di contatto per l'avvio delle interlocuzioni informali con gli operatori.

✓ **OUTSOURCING A FORNITORI DI SERVIZI CLOUD: CONSOB SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI DELL'ESMA**

In data 13 luglio 2021, la Consob ha pubblicato un [avviso](#) con cui ha comunicato la volontà di conformarsi agli Orientamenti dell'ESMA in materia di *outsourcing* a fornitori di servizi di *cloud* (*Cloud Service Providers* - CSPs), integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Si ricorda che tali Orientamenti forniscono indicazioni relativamente a:

- la valutazione del rischio e la due diligence che le imprese dovrebbero effettuare sui loro CSPs;
- i principi di governance, organizzativi e di controllo che le imprese dovrebbero mettere in atto per monitorare le prestazioni dei loro CSPs e le exit strategy;
- gli elementi minimi che devono essere previsti negli accordi di esternalizzazione;
- i requisiti di sicurezza informatica; e
- le informazioni da comunicare alle autorità competenti.

Gli Orientamenti saranno applicabili dal 31 luglio 2021 a tutti gli accordi di *outsourcing* a CSPs stipulati o rinnovati a partire da tale data. È concesso termine fino al 31 dicembre 2022 per procedere alle eventuali necessarie modifiche ed integrazioni degli accordi di *outsourcing* a CSPs preesistenti e non conformi ai sopracitati Orientamenti.

✓ **SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE ALLE CIRCOLARI 272, 217 E 154**

In data 14 luglio 2021, Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) i seguenti aggiornamenti in materia di segnalazioni delle banche, degli intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento e degli IMEL:

- [15° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei Conti"](#);
- [21° aggiornamento della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"](#); e
- [74° aggiornamento della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"](#).

In particolare, gli interventi di modifica sono finalizzati a integrare:

- (i) le nuove informazioni previste dal Regolamento (UE) 2021/379 "della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie";

- (ii) le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2011 *“della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti”*;
- (iii) gli schemi segnaletici con l'introduzione di alcune voci e dettagli informativi volte a soddisfare esigenze di analisi sui sistemi di pagamento e sui canali distributivi di diversi prodotti finanziari.

Imprese di assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ [SOLVENCY II: IN CONSULTAZIONE LA REVISIONE DELLE LINEE-GUIDA EIOPA SUI LIMITI CONTRATTUALI](#)

In data 14 luglio 2021, l'EIOPA ha posto in [consultazione](#) la revisione delle Linee-guida in materia di limiti contrattuali, volte a promuovere un'applicazione coerente dei limiti contrattuali assicurativi o riassicurativi, ossia delle previsioni che specificano se la copertura aggiuntiva derivante dalle opzioni degli assicurati sia da considerarsi come un'attività già esistente o futura.

La revisione delle Linee-guida si concentra sull'*unbundling* di contratti di assicurazione e riassicurazione e sulla valutazione relativa all'eventuale effetto di una garanzia finanziaria o di una copertura sull'economia del contratto. In materia di *unbundling*, in particolare, le Linee-guida garantiscono che un contratto abbia lo stesso trattamento indipendentemente dal fatto che sia venduto come un unico contratto o come due contratti indipendenti equivalenti in termini di rischio.

Il termine ultimo per presentare commenti o osservazioni è fissato al 12 novembre 2021.

II. Normativa italiana

- ✓ [AML: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 DEL 13 LUGLIO 2021](#)

In data 13 luglio 2021, IVASS ha pubblicato il [Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021](#) recante *“disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo”* e che modifica il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio (AML).

Il provvedimento reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e prevede che:

- 1) le imprese - incluse quelle operanti in Italia in libera prestazione di servizi - trasmettano agli intermediari assicurativi i dati relativi all'esercizio 2019- entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; e che
- 2) in sede di prima applicazione: a) le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguino alle disposizioni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del Provvedimento; b) le informazioni e i dati relativi all'esercizio 2020 vengano trasmessi entro il 30 settembre 2021; e c) le comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del Provvedimento siano effettuate entro il 30 novembre 2021.

✓ CAP: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO IVASS N. 48 DEL 13 LUGLIO 2021

In data 13 luglio 2021, IVASS ha pubblicato il proprio [Regolamento n. 48 del 13 luglio 2021](#) che disciplina i profili attuativi concernenti il processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (*capital add-on*) di cui agli articoli 47-sexies e 216-septies del .Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (CAP).

L'obiettivo delle misure di *capital add-on* è garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza. Tali misure hanno natura eccezionale e temporanea, in quanto possono essere imposte solo laddove le altre misure di vigilanza siano inefficaci o inadatte e possono essere mantenute solo finché l'impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l'imposizione.

Il Regolamento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

✓ SOLVENCY II/AML: PUBBLICATE TRE LETTERE AL MERCATO

In data 14 luglio e 16 luglio 2021, IVASS ha pubblicato tre lettere al mercato:

- la [prima](#), del 14 luglio 2021, fornisce indicazioni alle imprese circa il trattamento prudenziale degli investimenti in strumenti finanziari complessi e/o illiquidi, delineando principi, metodi e requisiti necessari per lo stesso;
- la [seconda](#), del 16 luglio 2021, richiede alle imprese e alle sedi secondarie operanti nei rami vita di trasmettere le informazioni relative all'autovalutazione antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 28sexies del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, entro il 30 settembre 2021, fornendo anche apposite istruzioni;
- la [terza](#), anch'essa del 16 luglio 2021, richiede alle imprese straniere che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia nei rami vita di fornire informazioni sull'attività assicurativa svolta al fine di valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 28septies del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, entro il 30 settembre 2021, fornendo anche apposite istruzioni.